

STATUTO SOCIALE

PREMESSA

Gli operatori interessati alla commercializzazione di ricambi, accessori ed attrezzature per la riparazione, la manutenzione ed ogni altra attività connessa di autoveicoli, veicoli commerciali, macchine agricole, macchine movimento terra, macchine industriali, motociclette, motori, motori marini e motoveicoli in genere e svolgenti la propria attività sul mercato post – vendita indipendente ossia non strettamente vincolati da rapporti di natura commerciale con le case costruttrici come meglio definito nel Regolamento CE n. 1400/2002 del 31.07.2002;

in considerazione del fatto che la sopracitata attività operativa determina di per sé l'insorgenza di comuni interessi professionali;

nel convincimento che sia necessaria la tutela dei propri interessi generali attraverso la costituzione di un'adeguata e permanente forma associativa **decidono**

di costituire la "**ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI INDIPENDENTI RICAMBI AUTOVEICOLI**" (**A.D.I.R.A.**), cui demandare, attraverso la realizzazione delle finalità istituzionali e la costituzione delle strutture organizzative stabilite dal presente statuto sociale, la difesa sul piano collettivo degli interessi morali ed economici della loro categoria professionale.

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI INDIPENDENTI RICAMBI AUTOVEICOLI**" (A.D.I.R.A.).

L'associazione sarà regolata dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni normative e regolamentari contenute nel presente statuto.

L'organizzazione e il funzionamento dell'associazione rispondono ad un principio di democraticità al fine di garantire la piena autonomia dei propri membri nei rispettivi ambiti di interesse specifico, senza pregiudizio del carattere vincolante rivestito dagli accordi dell'associazione in relazione alle decisioni inerenti gli interessi comuni degli affiliati.

L'associazione godrà di personalità giuridica.

ART. 2

SCOPI SOCIALI

L'associazione non ha fini di lucro.

Costituiscono scopi dell'associazione:

a) agire in difesa e rappresentanza degli interessi dei propri membri in maniera del tutto indipendente dalla Pubblica Amministrazione o da qualsiasi altro gruppo di pressione che possa in qualsivoglia modo pregiudicare la libertà dell'associazione nello svolgimento della propria attività,

b) essere organo per l'unione e il coordinamento degli associati, alimentando lo spirito di solidarietà tra gli stessi.

In vista dell'esatto compimento della propria attività e del doveroso perseguimento dei propri fini, l'associazione godrà delle seguenti funzioni e facoltà:

- gestire e salvaguardare ogni problematica relativa agli interessi dei propri membri avanti la Pubblica Amministrazione ed ogni altra istituzione nazionale o internazionale;
- canalizzare la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 in possibili organi di conciliazione, negoziazione, arbitrato, nonchè in qualsiasi altra istituzione nazionale o organismo internazionale;
- tutelare l'immagine degli associati attraverso i mezzi di comunicazione e di fronte all'opinione pubblica;
- soddisfare le necessità di informazione, formazione e perfezionamento dei propri membri, studiando ogni possibile tematica che possa afferire al potenziamento della coesione tra gli associati, nonchè al miglioramento e allo sviluppo dell'associazione e del suo operato;
- provocare e perseguire i rapporti con i fornitori ed i clienti al fine di facilitare la distribuzione di ricambi ed attrezzature per i veicoli già individuati in premessa;
- alimentare la costante comunicazione tra i propri membri mediante un'adeguata opera informativa;
- stabilire, mantenere e coltivare i contatti, i vincoli e le collaborazioni con altre entità di analoga natura e finalità;
- perseguire, in generale, ogni fine, nello svolgimento della propria attività, che sia necessario realizzare per la salvaguardia e la promozione degli interessi professionali ed economici dei propri associati.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

ASSOCIATI - ADESIONE

Saranno membri dell'associazione esclusivamente i soggetti (persone fisiche, società, cooperative, associazioni, etc..) che operano nella commercializzazione di ricambi, accessori ed attrezzature per la riparazione, la manutenzione ed ogni altra attività connessa di autoveicoli, veicoli commerciali, macchine agricole, macchine movimento terra, macchine industriali, motociclette, motori, motori marini e motoveicoli in genere e svolgenti la propria attività sul mercato post – vendita indipendente ossia non strettamente vincolati da rapporti di natura commerciale con le case costruttrici come meglio definito nel Regolamento CE n. 1400/2002 del 31.07.2002.

Possono partecipare all'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

I quadri sociali saranno costituiti da:

- 1) Soci Ordinari ossia tutti quei soggetti così come individuati al primo capoverso del presente articolo e che sono tenuti a versare la quota minima stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) Soci Promotori ossia tutti quei soggetti con gli stessi requisiti dei Soci Ordinari e che sono tenuti a versare il doppio della quota minima stabilita per i Soci Ordinari;
- 3) Soci Sostenitori ossia tutti quei soggetti con gli stessi requisiti dei Soci Ordinari tenuti a versare una quota superiore a quella dei Soci Promotori, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di adesione deve avvenire per mezzo di domanda scritta e l'ammissione all'associazione di nuovi associati, dovrà essere deliberata ai sensi dell'art. 16 del presente statuto dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione discrezionale dei requisiti richiesti.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento suddetto è comprensivo di:

- quota associativa di ingresso (contributo versato dall'associato al momento dell'ingresso nell'associazione);
- quota per il funzionamento dell'associazione (contributo che dovrà essere versato annualmente dall'associato e che verrà di anno in anno quantificato dal Consiglio di Amministrazione).

L'entità della quota fissa d'iscrizione e dei contributi associativi a carico dei Soci sarà determinata, unitamente alle modalità di versamento, anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART. 4

SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede in Mantova.

La sede potrà essere modificata all'interno dello stesso Comune, in qualsiasi momento, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il cambiamento di sede al di fuori del Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

L'associazione potrà inoltre stabilire una propria rappresentanza presso tutte le sedi, istituzionali e non, che potranno essere utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonchè assumere qualsivoglia iniziativa idonea.

ART. 5

DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'associazione potrà avvenire solo ed esclusivamente in accordo con la legge ed i precetti contenuti nel presente statuto.

L'associato non può recedere dall'associazione se non sono trascorsi almeno due anni dalla sua ammissione alla stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

ART. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- a) dalle quote versate dai singoli associati, come meglio descritte al precedente Art. 3;
- b) dalle sovvenzioni nazionali o internazionali che possono esserle concesse;

- c) dai propri beni nonchè dal ricavato della commercializzazione e della vendita a terzi di prodotti e servizi, sempre intese come attività non prevalenti, ma bensì a carattere residuale;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da ogni altra risorsa ottenuta in conformità alle disposizioni legali ed ai precetti statutari.

ART. 8

QUOTE SOCIALI

Ogni associato verserà all'associazione, annualmente e nel corso dei primi due mesi dello stesso, l'importo pari alla quota per il funzionamento dell'associazione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto, l'associazione provvederà alla sospensione dei propri servizi con decorrenza dalla data di invio di lettera raccomandata (o in alternativa fax, e-mail...) contenente diffida ad adempiere. L'associazione sarà inoltre legittimata alla riscossione delle quote di cui è creditrice nei modi più opportuni, con spese a carico dell'aderente.

L'ammontare della quota associativa per il funzionamento dell'associazione è determinato, anno per anno, con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di adesione nel corso dell'anno l'ammontare della quota sarà così determinato:

- se l'adesione avviene nei primi sei mesi dell'anno il contributo dovrà essere versato per intero;
- se l'adesione avviene negli ultimi sei mesi dell'anno l'ammontare del contributo dovrà essere determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile dell'associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione godrà di piena autonomia, in conformità con le disposizioni vigenti, per tutto ciò che attiene alla gestione e all'amministrazione delle proprie risorse.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

La maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere composta da soggetti associati.

La permanenza nelle cariche sociali è subordinata ad ogni effetto all'effettiva rappresentanza dell'azienda associata e pertanto decade automaticamente al cessare di quella.

ART. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dal complesso dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in tutti gli altri casi previsti a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè sul territorio nazionale.

ART. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicare sul

quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa, la convocazione dell'assemblea potrà avvenire:

1) mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento da recapitare ai soci almeno quindici giorni prima di quello stabilito; 2) tramite fax, e-mail o altri mezzi comparati che consentano una corretta informazione per l'associato almeno quindici giorni prima di quello stabilito.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del suo Vice-Presidente e ne determina i compensi;
- alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ed ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.

ART. 14

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che hanno adempiuto al versamento annuale della quota associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri sessanta associati. Ciascun associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fatto sempre salvo il diritto di partecipare personalmente, se gli associati aderiscono ad un consorzio o ad un gruppo di acquisto (o ad altra forma simile), potranno in tal caso farsi rappresentare in assemblea dall'organo rappresentativo, o da un rappresentante delegato, del consorzio o del gruppo di acquisto stesso purchè non facente parte degli organi dell'associazione o del collegio sindacale, in deroga alle limitazioni sopra descritte.

L'intervento in assemblea può essere effettuato anche mediante teleconferenza o

videoconferenza purchè tutti gli intervenuti siano identificabili e possano intervenire alla discussione; in questi casi la sede dell'assemblea sarà quella ove si troveranno il Presidente ed il Segretario.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c. in tema di società di capitali.

ART. 15

DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e gli scrutatori in numero da lui ritenuto necessario.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in Assemblea in genere.

Delle riunioni si redige processo verbale dal Presidente e dal segretario e, se del caso, dagli scrutatori.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a nove.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, per deliberare rispettivamente in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altri mezzi comparati, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure due giorni prima in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando vi partecipano tutti i consiglieri e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei

membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi dal membro più anziano tra i presenti.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Possono essere eletti alla carica di consigliere anche persone fisiche non associate.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- determina le quote associative;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Amministratori Delegati, un Comitato Esecutivo, Direttori Generali ed Esecutivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni e compensi.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con l'assunzione di cariche amministrative in altri enti, società o associazioni purchè non in contrasto con le finalità dell'Associazione.

ART. 18

RAPPRESENTANZA

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella riunione immediatamente successiva.

ART. 19

COMPENSI AMMINISTRATORI

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea determina anno per anno:

il compenso complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione purché non soci della presente Associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire pro-quote suddetto importo sui suoi singoli componenti che ne hanno diritto.

ART. 20

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso annuale in conformità con le tariffe professionali di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei sindaci in carica.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto in tema di assemblea.

Il collegio sindacale deve presentare all'organo amministrativo:

- verifiche trimestrali che attestino il proprio operato;
- relazione annuale in sede di approvazione del bilancio.

ART. 21

SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e la associazione nonchè tra gli eredi di un associato defunto e gli altri associati e/o l'associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove l'associazione ha sede.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

La sede dell'arbitrato sarà presso il Comune in cui ha sede l'associazione.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c., la decisione sul merito ad un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

ART. 23

NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

